



Comune di Frazzanò

Provincia di Messina

Via Umberto 1°, 24 tel. 0941/959165 fax 0941/959301

Sito: www.comunefrazzano.it email: sindaco.dipane@comunefrazzano.it

Ufficio del Sindaco

DETERMINA SINDACALE N. 22 del 29/07/2015

OGGETTO: ART. 1 COMMA 557 DELLA LEGGE N. 311/2004. UTILIZZAZIONE DR. ING. FABIO MARINO FINO AL 30/06/2016.-

PREMESSO che la struttura organizzativa dell'Ente è costituita da 3 settori, tra i quali quello tecnico;

CONSTATATO :

- **Che** con Determinazione Sindacale n° 15/2013 adottata contestualmente al presente provvedimento l'incarico di Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Frazzanò, in mancanza di altre figure di categoria D all'interno dell'Ente è stato conferito al Geom. Calogero Gianguzzi, inquadrato nella Cat. C, e che costituisce praticamente l'unico dipendente di ruolo esistente all'interno dell'Area Tecnica nella dotazione organica dell'Ente;

- **Che**, però, per la gestione in fase di esecuzione dei lavori pubblici appena avviati si rende necessario, per il Comune, avvalersi della professionalità di un ingegnere esperto nella materia degli appalti che si assuma l'onere di seguire l'iter procedimentale dei lavori in corso di svolgimento e di portarli a definitivo compimento e collaudo (Lavori di "CONSOLIDAMENTO DEL CENTRO ABITATO A VALLE DELLA VIA SAN FILIPPO DI FRAGALA' - ZONA PIAZZALE SAN LORENZO." OPERE DI CONSOLIDAMENTO DELL'ABITATO AD EST DEL CENTRO ABITATO" definizione rilievo catastale ed esproprio ex macello comunale; definizione rilievo catastale ed esproprio campo sportivo comunale; redazione piano comunale di protezione civile, procedure necessarie alla messa in sicurezza degli immobili non agibili o pericolanti che insistono nel centro urbano del comune);

- **Che** il Comune di Torrenova ha attribuito all'Ing. Fabio Marino l'incarico a tempo determinato quale Responsabile del Settore Gestione del Territorio con inquadramento nella Cat. D del CCNL ed ha elevato a 36 ore settimanali (tempo pieno) il suo orario di lavoro;

- **Dato atto** che l' Ing. Marino può prestare attività lavorativa aggiuntiva al fine di far fronte alle esigenze dell'ufficio tecnico del comune di Frazzanò

Che in tal modo viene assicurata la possibilità della continuità dei procedimenti attualmente avviati dall'UTC soprattutto per i lavori di consolidamento del territorio comunale il cui avvio e completamento, è fondamentale per la sicurezza dei cittadini e per la buona riuscita dell'opera da realizzare;

- **Che** nell'attuale dotazione organica del Comune di Frazzanò non sono rinvenibili professionalità analoghe e/o comunque raffrontabili a quelle possedute dall' Ing. Marino e che ciò si palesa evidente soprattutto in base alla circostanza che all'interno dell'U.T.C. esiste una sola figura di ruolo di categoria C - Geometra;

- **Che** peraltro, anche in considerazione della specificità dei lavori da seguire in qualità di responsabile unico del procedimento, che rientrano nella tipologia dei consolidamenti dei terreni franosi che attengono a peculiari competenze ingegneristiche, la figura del geometra appare non adeguata alla complessità dei compiti da affrontare;

- - **Che** in ogni caso, in considerazione dei lavori già cantierati il Comune di Frazzanò, in maniera assolutamente inderogabile, deve comunque acquisire la predetta professionalità e che ove non fosse stato possibile ricorrere all'utilizzo diretto dell' Ing. Marino ai sensi dell'art. 1, comma 557, della Legge 311/2004 l'Ente avrebbe dovuto comunque affidare incarico ad un professionista esterno per ogni singola opera pubblica al fine di garantirne la compiuta esecuzione;

- **Che** pertanto la funzione da affidare all' Ing. Marino si presenta come necessaria ed infungibile per l'Ente che deve necessariamente assicurare il regolare compimento delle attività necessarie per il completamento delle opere avviate e che la stessa non può essere realizzata in modo alternativo mediante l'utilizzo diverso delle professionalità interne al Comune, sicché l'utilizzo diretto dell'Ing. Marino risulta in linea anche con le più recenti decisioni della Corte dei Conti in materia di spesa del personale in presenza di una struttura organizzativa minimale a fronte della impellente necessità di garantire comunque l'espletamento di servizi e funzioni fondamentali;

- **Che** peraltro l'utilizzo diretto dell' Ing. Marino oltre a risultare economicamente conveniente per il Comune può consentire all'Ente di utilizzare la professionalità e le conoscenze del tecnico che già in precedenza aveva seguito le opere ed appaltato i lavori consentendo, perciò, una consistente contrazione dei tempi di realizzazione dei lavori;

Visto il D.Lgs. n. 66 dell'08.04.2003 di attuazione delle Direttive CEE in materia di orario di lavoro e dato atto che l'Ing. Marino verrà utilizzato da questo Ente per un massimo di n° 9 ore settimanali al di fuori del suo normale orario di servizio presso il Comune di Torrenova;

Vista la L.R.n.48/91;

Visto l'O.A.EE.LL vigente nella Regione Siciliana;

RICHIAMATO il disposto di cui all'art. 1, comma 557 della L. 311/2004 in base al quale "*comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti (...) possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza*";

DATO ATTO che secondo il più recente orientamento delle sezioni regionali della Corte dei Conti:

1. la disposizione di cui al citato comma 557, come fonte normativa speciale, introduce una deroga al principio dell'unicità del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici, espresso dall'art. 53 del d.lgs. n. 165/2001, non altera la titolarità del rapporto di lavoro che resta in capo all'amministrazione di provenienza (Sez. regionale Piemonte n. 200 del 25.5.2012; parere C.d.S. n. 2041/2005 reso nell'Adunanza del 25.02.2005; circolare n. 2 del 21.10.2005 del Ministero dell'Interno- Dipartimento per gli Affari interni e territoriali - Direzione centrale per le autonomie);
2. la fattispecie non costituisce una nuova assunzione di personale, e come tale non è subordinata al rispetto dei vincoli assunzionali di cui all'art. 76, comma 7 del d.l. 112/2008 e *succ. mod.* (sez. regionale Piemonte 18.7.2012, n. 281) ed a quelli di cui all'art. 9, comma 28 del d.l. 78/2010, non trattandosi di una nuova assunzione di personale con contratto di lavoro flessibile, ma di un migliore utilizzo delle risorse già in forza nel settore pubblico, nei limiti orari di un unico rapporto di lavoro a tempo pieno (sez. regionale Toscana, n. 6 del 31.1.2012, sez. regionale Piemonte n. 200 del 25.5.2012);

VISTO il parere UPPA del D.P.F.n. 34/2008 del 25.5.2008 in ordine alla perdurante applicabilità dell'art. 1, comma 557, L. 331/2004;

PRESO ATTO di quanto recentemente ribadito dalle *SS.RR.* in sede consultiva della Corte dei Conti della Regione Sicilia nel proprio parere n. 4/2013, ovvero:

a) che la formula organizzativa introdotta dal citato art. 1, comma 557, L.331/2004, assimilabile al comando, non altera la titolarità del rapporto di lavoro, che resta in capo all'Amministrazione di provenienza del dipendente. Non integra quindi una forma flessibile di assunzione ed impiego. Il citato comma 557, infatti, detta una disciplina particolare a favore degli enti locali con meno di 5.000 abitanti per fronteggiare l'esiguità degli organici e le ridotte disponibilità finanziarie;

- b) che il medesimo articolo non infrange i limiti posti all'assunzione di personale;
- c) che risulta evidente la estraneità all'ambito di previsione dell'art. 9, comma 28 del D.L. n. 78/2010;
- d) che la fattispecie di cui al citato art. 1, comma 557 L.331/2004 non comporta l'ingresso di nuovo personale, la creazione di rapporti di lavoro del tipo di quelli dalla stessa indicati con incremento di spesa, consentendo - al contrario - un migliore utilizzo delle risorse già in forza nel settore pubblico,
- e) che il vincolo di cui all'art. 76, comma 7 del D.L. n. 112/2008 non trova, ad avviso del Collegio, applicazione nel caso di specie, ritenendosi che l'utilizzo di un dipendente appartenente ai ruoli di altro ente ai sensi dell'art. 1, comma 557, L. n. 311/2004 non sia operazione qualificabile come assunzione;
- f) che le spese sostenute *pro quota* dall'Ente per tali prestazioni lavorative vanno computate nella spesa per il personale e, conseguentemente soggiacciono alle relative limitazioni con il correlativo obbligo dei limiti imposti dal legislatore alla spesa di personale (nel caso di specie, art. 1, comma 557 L. n. 296/2006);

OSSERVATO che l'art. 3, co. 5 del D.L. n. 90/2014, conv. in L. n. 114/2014 ha disposto l'abrogazione dell'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e che il successivo art. 11, co. *A-bis* del medesimo D.L. n. 90/2014 ha disposto che *"le limitazioni previste dal presente comma (il riferimento è al comma 28 dell'art. 9 del D.L. 78-2010, conv. in L. n. 122-2010) non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente"*;

VISTO il parere n. 264/2014 della Sezione regionale per il controllo della Corte dei conti per la Lombardia;

RILEVATO che il Comune rispetta il richiamato comma 557 dell'articolo unico della L. n. 296/2006, in quanto ha assicurato il contenimento della spesa di personale;

CONSIDERATO:

- a) che è possibile continuare a servirsi dell'attività lavorativa di un dipendente a tempo pieno di altra amministrazione locale, ai sensi dell'art. 1 comma 557 della L. 30.11.2004, n.311, appositamente autorizzato dall'amministrazione di provenienza, per il quale il Comune dovrà sopportare i costi pari nel massimo ad 1/3 della retribuzione di una categoria D, del CCNL, in quanto - tenuto conto che l'art. 5 del d.lgs. n. 66/2003 fissa i limiti massimi temporali della prestazione lavorativa in 48 ore settimanali - la prestazione lavorativa del dipendente utilizzato non potrà essere superiore a n. 12 ore settimanali;
- b) che in ragione dell'assimilazione dell'istituto giuridico in questione all'assegnazione temporanea o distacco di personale, non occorre la sottoscrizione di un nuovo contratto di lavoro, essendo sufficiente un atto di consenso dell'amministrazione di provenienza: *"l'istituto trova la sua ragione giuridica in un provvedimento di autorizzazione dell'amministrazione di provenienza nell'ambito di un unico rapporto di lavoro alle dipendenze del soggetto pubblico principale"* (sez. regionale Lombardia n. 3 del 22.1.2009);

RITENUTO, pertanto, di poter servirsi dell'attività lavorativa dell'Ing. Marino Fabio, da destinarsi, per un n. di 9 ore settimanali (in aggiunta all'orario di lavoro già svolto dal soggetto individuato presso il relativo datore di lavoro pubblico), per il periodo dal 29/07/2015 e sino al 30/06/2016, in considerazione della positiva esperienza maturata, tenuto conto della acquisita cognizione da parte dello stesso delle principali problematiche e criticità afferenti il settore *de quo*, e ciò anche al fine di assicurare continuità all' attività intrapresa;

Vista nota del sottoscritto n. 2736 del 16/07/2015 con la quale si è richiesta all'Amministrazione comunale di Torrenova l'autorizzazione all'utilizzazione dell' Ing. Marino;

Vista la nota autorizzativa del comune di Torrenova prot. n.9248 del 21/07/2015 e trasmessa al Comune di Frazzanò in data 29/07/2015, prot. 2922;

Vista la dichiarazione sostitutiva a firma dell'Ing. Marino di non trovarsi in situazioni di inconferibilità e/o incompatibilità previste dal D.Lgs. n. 39/2013. trasmessa al comune di Frazzanò;
Visti gli artt.50, co. 10, 107, 109 e 153 del Tuel;

DETERMINA

- di disporre, con decorrenza immediata e fino al 30/06/2016, l'utilizzo diretto da parte del Comune di Frazzanò ai sensi dell'art. I. comma 557 della legge 311/2004 dell'Ing. Fabio Marino, dipendente del Comune di Torrenova - Cat. DI del vigente CCNL per prestare attività lavorativa aggiuntiva al fine di far fronte alle esigenze dell'ufficio tecnico del comune di Frazzanò ;
- disporre, altresì, che lo stesso verrà utilizzato presso il Comune di Frazzanò per un totale di n° 9 ore settimanali complessive al di fuori del suo normale orario di servizio presso il Comune di Torrenova e che tale limite è compatibile con quanto disposto dal D.Lgs. n. 66 dell'08.04.2003 di attuazione delle Direttive CEE in materia di orario di lavoro;
- di dare atto che l'incarico viene conferito nei limiti temporali di concessione del nulla osta da parte del Comune di Torrenova, salvo revoca anticipata e, comunque, fino a nuova disposizione sindacale;
- di incaricare l'Ufficio ragioneria che si occupa della parte economica del personale di adottare gli adempimenti gestionali necessari al relativo impegno di spesa, e le comunicazioni previste dalla legge; - di disporre per il servizio prestato a favore del Comune di Frazzanò spetterà il trattamento economico previsto dal CCNL degli EE.LL. per la cat. D. Il trattamento economico si intende al lordo delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali previste dalla normativa vigente a carico del lavoratore. Il trattamento economico, gli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi e le relative imposte (Irap) per l'attività lavorativa resa a favore del Comune di Frazzanò, saranno corrisposti e versati direttamente dal Comune di Frazzanò. Al dipendente, se e in quanto dovuti, potranno essere corrisposti eventuali trattamenti accessori ai sensi e per gli effetti della vigente normativa.
- Di trasmettere il presente atto al Comune di Torrenova e al dipendente ing. Fabio Marino

IL SINDACO
Ing. Gino Di Pane






Comune di Frazzanò

Provincia di Messina

Via Umberto I°, 24 tel. 0941/959165 fax 0941/959301

Sito: www.comunefrazzano.it email: sindaco.dipane@comunefrazzano.it

Ufficio del Sindaco



**Al Sig. Sindaco
Del Comune di Torrenova
Al Responsabile Ufficio Personale**

Oggetto: Utilizzo attività lavorativa del Dott. Fabio Marino cat. "D" oltre l'orario di servizio, dipendente Comune di Torrenova, ai sensi dell'art. 1, comma 557, Legge 311/2004.

PREMESSO CHE, l' art. 1 comma 557 della Legge del 30 dicembre 2004, n. 311 a mente del quale i comuni con spolliazione inferiore a 5.000 abitanti possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni pubbliche, purchè autorizzati dall'amministrazione di provenienza;

PRESO ATTO del parere reso dal Consiglio di Stato (Adunanza Sezione I, n. 2141/2005 del 25.05.2005) in tema di problematiche applicative dell'art. 1, comma 557 della legge sopra richiamata, dal quale si evince che:

- L'ordinamento consente lo svolgimento di una seconda attività lavorativa, previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza, ai lavoratori pubblici a tempo parziale, con prestazioni lavorative di durata non superiore al 50% di quelle a tempo pieno;
- Al personale degli enti locali è consentito svolgere prestazioni lavorative anche in favore di altri enti (art. 1 comma 58 bis L. 662/1996 e s.m.i.);
- Resta ferma la regola nella quale si riflette il principio di buon andamento ed imparzialità della P.A. che l'utilizzazione presso altri enti di personale dipendente è consentita solo per prestazioni lavorative che non rechino pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l'ente di appartenenza (art. 4 comma 8 CCNL del 14.09.2000);
- RAVVISATA l'opportunità di ricorrere alla fattispecie prevista dal citato art.1 comma L. 311/2004 e dell'ulteriore normativa sopra richiamata, avvalendosi dell'attività lavorativa in forma autonoma di un dipendente di altra amministrazione comunale in possesso di comprovata esperienza e di qualificazione professionale;

CONSIDERATO che nell'attuale dotazione organica del Comune di Frazzanò non sono rinvenibili professionalità analoghe a quelle possedute dall'Ing. Marino e ciò si evidenzia in base al fatto che all'interno dell' U.T.C. non esiste una sola figura di ruolo di categoria C geometra;

CHE con determinazione sindacale n. 02 del 06.02.2015, l'Ing. Marino è stato utilizzato a nove ore presso codesto Ente con autorizzazione fino al 30.06.2015;

RITENUTO che per garantire la continuità dei procedimenti attualmente avviati dall' U.T.C. è necessario proporre l'utilizzo dell'Ing. Marino, ex art. 557 della Legge 311/2004 fino al 31.12.2015.

CHIEDE CHE

LA SS.VV. voglia autorizzare il Dott. Fabio Marino dipendente del Comune di Torrenova con qualifica di responsabile dell'Area Tecnica categoria "D" a svolgere il servizio a scavalco oltre l'orario di servizio presso il Comune di Frazzanò, per un numero di ore 9 mensili da svolgersi dall'01.07.2015 al 30.06.2016

Il Sindaco

Ing. Gino Di Pane

G. Di Pane

SI AUTORIZZA

[Handwritten signature]

Ufficio Protocollo del Comune di Frazzanò

Da: "PEC Comune di Torrenova" <protocollo@pec.comune.torrenova.me.it>
Data: martedì 28 luglio 2015 14.00
A: <protocollo@comunefrazzano.it>
Allega: 9602-1.PDF; Segnatura.xml
Oggetto: autorizzazione di dipendente ing. fabio marino a prestare attività lavorativa presso il comune di frazzanò
Comune di Torrenova



Prot. 0009248 del 21/07/2015

Oggetto: autorizzazione di dipendente ing. fabio marino a prestare attività lavorativa presso il comune di frazzanò

codice archiviazione: 9602

"AVVERTENZE AI SENSI DEL DLGS 196/2003

Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica e/o nel/i file/s allegato/i, sono da considerarsi strettamente riservate. Il loro utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del messaggio, per le finalità indicate nel messaggio stesso. Qualora ricevete questo messaggio senza esserne il destinatario, Vi preghiamo cortesemente di darcene notizia via e-mail e di procedere alla distruzione del messaggio stesso, cancellandolo dal Vostro sistema; costituisce comportamento contrario ai principi dettati dal Dlgs 196/2003 il trattenere il messaggio stesso, divulgarlo anche in parte, distribuirlo ad altri soggetti, copiarlo, od utilizzarlo per finalità diverse."

29/07/2015



COMUNE DI TORRENOVA

Provincia di Messina

CAP 98070 - P. IVA 01345160830 - C.F. 95001680834
TEL. 0941 / 785060 - FAX 0941 / 785314 [PEC: protocollo@pec.comune.torrenova.me.it](mailto:protocollo@pec.comune.torrenova.me.it)

Al sig. Sindaco
Al Sig. Segretario Comunale
del Comune di Frazzanò

All'Ing. Fabio Marino
SEDE

Oggetto: Autorizzazione al dipendente ing. Fabio Marino a prestare attività lavorativa presso il comune di Frazzanò.

Vista la richiesta del Comune di Frazzanò prot. n. 2736 del 16.07.2015, acquisita al prot. n. 9101 del 16.07.2015 riferita all'Ing. Fabio Marino categ. D dipendente del Comune di Torrenova.

Visto l'articolo 1 comma 557 della L. 311/2004 per il quale " i Comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti, i consorzi tra enti locali inerenti i servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza";

Richiamata a tal fine la Circolare del Ministero dell'Interno n. 2/2005 del 21/10/2005, la quale dopo che è stata acquisito il parere del Consiglio di Stato sez.I° n. 2141/2005 del 25/05/2005, ha chiarito le modalità di utilizzo del personale dipendente da Comuni presso altri Comuni con meno di 5000 abitanti ai sensi dell'art. 1 comma 557 della legge 311/2004;

SI AUTORIZZA

L'ing. Fabio Marino per l'incarico ai sensi dell'art 1 comma 557 della legge 311/2004 per un impegno di nove ore settimanali al di fuori dell'ordinario orario lavorativo espletato presso il comune di Torrenova.

Il Sindaco
Salvatore Castrovinci

COMUNE DI FRAZZANO'

UFFICIO DI RAGIONERIA

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere Favorevole

Ai sensi dell'art.55 della L.142/90, recepito dalla L.R.48/91 si attesta la copertura finanziaria al seguente capitolo:

Intervento n.	Intervento n.	Intervento n.	Intervento n.
1010601			
CAP. 6 IMPEGNON. 42	CAP. IMPEGNON.	CAP. IMPEGNO	CAP. IMPEGNO

Frazzanò, li 29-07-2015

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
Dott. Antonio Mileti

Ufficio Segreteria

COPIA DELLA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA A	
D Alla G.M. tramite il Segretario Comunale	D Ufficio Segreteria
D Ufficio Contratti	D Ufficio Ragioneria
D Ufficio Personale	D Ufficio Tecnico

Su attestazione del Responsabile del Servizio si certifica che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio On line del Comune dal giorno 30/7/2015 n. _____ di registro e vi rimarrà per giorni 15 consecutivi.

Frazzanò li _____

Il Responsabile del Servizio
Caterina Paffinelli